





IL CONSIGLIO COMUNALE

# Comune di Macugnaga

Provincia di Verbania

Piazza Municipio 1 – Tel. 0324/65009 – fax 0324/65817 – c.f. e partita I.V.A 00421450032. [www.comune.macugnaga.vb.it](http://www.comune.macugnaga.vb.it) [comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it](mailto:comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it)

<b>OGGETTO PROPOSTO</b>	Razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex art. 20 , c. 1, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 detenute al 31.12.2018, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e relazione attuazione piano di razionalizzazione art. 20 c. 4 TUSP
-------------------------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**Richiamato** il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Considerato** che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare "

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27.12.2018 avente ad oggetto: " Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Macugnaga in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e D.M.11.08.2017;

**Visto** in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o

cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

*“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

**Atteso** che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1,

T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P.,  
ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casale Litta, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

**Considerato** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 27.07.2018 all'oggetto : "Bilancio Consolidato - Individuazione delle Società e degli Enti Strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) "Comune di Macugnaga" e nel perimetro di consolidamento – Anno 2017"

**Dato atto** che l'ente alla data del 31/12/2018, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

Ragione Sociale	Percentuale di partecipazione
ConSer V.C.O. S.P.A.	0,5028%
Acqua Novara V.C.O. S.P.A.	0,0042%
Distretto Turistico Dei Laghi S.C.R.L.	0,21%

**Dato atto** che l'ente alla data del 31/12/2018 non detiene partecipazioni indirette;

In linea con l'articolo 2, comma 1, lett. l), del dlgs 175/2016, non vengono incluse nel piano di revisione ordinaria le partecipazioni in enti privi di natura societaria, secondo la corrispondente nozione civilistica.

Il Comune di Macugnaga, per inciso, fa parte di alcuni Consorzi operanti al servizio del territorio, che sono stati costituiti secondo le regole previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le forme associative di diritto pubblico, e tali organismi strumentali risultano appunto esclusi dal processo di razionalizzazione stabilito dal dlgs 175/2016 per le (sole) società di capitali.

**Visto** l'art. 172 del d.lgs. 152/2006, il quale disciplina il principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

**Considerato** che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere e che ad esse si rinvia;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Preso atto** che non sono presenti società interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

#### **Richiama**

**ti:**

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i;
- il vigente statuto comunale;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato:

PRESENTI 09 (Nove)	FAVOREVOLI 09 (Nove)	ASTENUTI 0 (zero)	CONTRARI 0 (zero)
-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegati 1-2-3 alla presente deliberazione, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
2. DI DARE ATTO che la partecipazione minoritaria al Distretto Turistico dei Laghi può essere mantenuta, in quanto l'attività svolta dal Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. appare tuttora attuale e rispondente a finalità di interesse pubblico, stante la vocazione turistica del Comune di Macugnaga coerente con le finalità istituzionali del Comune, fermo restando il monitoraggio dell'andamento gestionale al fine di verificare il rispetto dei parametri di Legge ;
3. DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
4. DI DARE ATTO che non sono presenti società interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione;

5. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
8. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da' il seguente risultato:

PRESENTI 09 (Nove)	FAVOREVOLI 09 (Nove)	ASTENUTI 0 (zero)	CONTRARI 0 (zero)
-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL PRESIDENTE  
CORSI Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VERBALIZZANTE  
Dr. Giovanni Boggi

---

### **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi 27/01/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 10/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Boggi

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-dic-2019**

- ✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giovanni Boggi

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Macugnaga, 27/01/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Boggi